CONVENZIONE
PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI MEDICINA NUCLEARE
A RICOVERATI DELLA CASA DI CURA SAN CLEMENTE

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede in Strada Lago Paiolo, 10 Mantova - P. IVA e C.F. n. 02481840201, Pec protocollogenerale@pec.asst-mantova.it - rappresentata nei modi di legge dal Direttore Generale Dr.ssa Anna Gerola

di seguito "ASST"

e

la Fondazione Teresa Camplani avente sede legale in via Moretto,33 Brescia e sede operativa in viale Pompilio, 65 Mantova – C.F. 03372480982, Pec domus@pec.ancelle.it - rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Alessandro
Triboldi

di seguito "Casa di Cura"

PREMESSO che:

- la Casa di Cura ha espresso la necessità di avvalersi della collaborazione dell'Azienda per l'esecuzione di prestazioni di medicina nucleare a favore dei propri pazienti;
- la Struttura Complessa di Medicina Nucleare dell'ASST che rappresenta la realtà di riferimento provinciale in tale ambito di attività, può garantire l'esecuzione di tali esami assicurando sicurezza e tempestività, in funzione della continuità delle cure agli assistiti;
- i Professionisti della SC di medicina Nucleare svolgeranno le predette attività in ambito istituzionale, in orario di servizio

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'ASST si impegna a garantire alla Casa di Cura l'erogazione delle prestazioni specialistiche di Diagnostica Medicina Nucleare di seguito elencate:

- Linfoscintigrafia per la ricerca del linfonodo sentinella;
- PET-CT con 18F-FDG
- terapia degli Ipertiroidismi con 131I
- consulenze relative alle patologie tiroidee benigne e maligne;
- scintigrafia polmonare di perfusione - in regime ordinario e di urgenza.

Art. 2 - Sede e modalità di erogazione delle prestazioni

L'attività oggetto della convenzione verrà svolta presso la Struttura Complessa di Medicina Nucleare dell'Ospedale di Mantova nei giorni feriali con l'apporto dei Dirigenti Medici della SC di Medicina Nucleare.

Le richieste di esami non dovranno avere, di norma, carattere di urgenza.

Le modalità e la tempistica di esecuzione delle prestazioni verranno concordate tra i professionisti della SC di Medicina Nucleare dell'ASST e lo specialista della Casa di Cura che ritiene di sottoporre i propri pazienti ricoverati agli accertamenti in parola.

Il trasporto degli assistiti presso l'ASST è interamente a carico e sotto la responsabilità della Casa di Cura.

Art. 3 - Rapporti economici

A corrispettivo dell'attività prestata la Casa di Cura corrisponderà all'ASST, i seguenti importi:

Prestazione	Tariffa
Linfoscintigrafia per la ricerca del linfonodo sentinella;	€ 250,00
Consulenze sulle patologie tiroidee benigne e maligne in modalità Teleconsulto	€ 100,00
Scintigrafia polmonare di perfusione: • in regime ordinario • in regime di urgenza	€ 250,00 € 300,00

Alle prestazioni sotto riportate verranno applicati gli importi previsti dal Nomenclatore Tariffario Regionale con le maggiorazioni di seguito riportate:

Prestazione	Maggiorazione
PET-CT con 18F-FDG	+ 30%
Terapia degli ipertiroidismi con 131I;	+ 30%

L'ASST registrerà le prestazioni specialistiche rese in favore della Casa di Cura, con indicazione della data e dell'orario in cui è stata erogata ciascuna prestazione.

L'ASST predisporrà regolare fattura a cadenza trimestrale.

La Casa di Cura provvederà al pagamento del corrispettivo richiesto dall'ASST entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della fattura.

I professionisti di ASST eseguiranno le prestazioni in orario di servizio; l'attività è considerata di natura istituzionale

Tutti i rapporti di carattere economico ed amministrativo connessi all'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione intercorrono esclusivamente tra le Direzioni Amministrative dell'ASST e la Casa di Cura.

Art. 4– Decorrenza e validità

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2027 e scadenza 31/12/2028 salvo non intervengano disposizioni normative diverse in materia di attività in convenzione.

Le prestazioni già erogate nelle more del perfezionamento degli atti e non già oggetto di fatturazione, saranno gestite secondo le modalità previste dalla presente convenzione.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta, dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 90 gg. da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I Dirigenti Medici interessati dovranno interrompere l'erogazione delle prestazioni in mancanza degli appositi atti.

Art.5 – Risoluzione della convenzione

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che qualora che per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che ASST sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Art. 6 – Modello Organizzativo e comportamentale (MOG e CEC)

ASST e Casa di Cura dichiarano di aver preso visione e di accettare i rispettivi Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 ed il Codice Etico e Comportamentale disponibili sui rispettivi siti internet agli indirizzi www.fondazionecamplani.it per la casa di Cura e www.asst-mantova.it per l'ASST, impegnandosi nello svolgimento della Convenzione ed in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio di entrambe, al rispetto dei principi, regole e procedure in essi contenuti e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate dal D.Lgs 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni.

È facoltà di entrambe le parti risolvere la Convenzione nel caso di

comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nei citati Modelli Organizzativi o nei Codici Etici e Comportamentali. Entrambe le parti si rendono disponibili a permettere l'esecuzione di controlli da parte dei relativi organi di vigilanza.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE n. 2016/679 le parti vicendevolmente dichiarano che i dati trattati nell'ambito della presente convenzione saranno utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della convenzione stessa. I soggetti autorizzati al trattamento di dati personali nell'ambito della presente Convenzione sono tenuti alla riservatezza e al rispetto delle misure di protezione dei dati applicabili.
Fondazione Teresa Camplani in qualità di Titolare del Trattamento attribuisce il ruolo di Responsabile esterno ad ASST come previsto dal Regolamento stesso.
L'atto di nomina, parte integrante e sostanziale della presente convenzione, deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto da entrambe le parti.
Ai sensi dell'art. 37 del GDPR si dà atto che Fondazione Teresa Camplani ha nominato un Data Protection Officer (DPO), contattabile agli indirizzi email: privacy@fondazionecamplani.it - dpo@fondazionecamplani.it
Ai sensi dell'art. 37 del GDPR si dà atto che ASST Mantova ha nominato un Data Protection Officer (DPO), contattabile agli indirizzi: protocollogenerale@pec.asst-mantova.it - dpo@asst-mantova.it .

Art. 8 - Registrazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Art. 9 – Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.
Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 10 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Art. 11 - Disposizioni finali

Le premesse contenute nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La presente convenzione, approvata dalle Parti contraenti, viene sottoscritta in

forma digitale.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Il Direttore Generale
Dr.ssa Anna Gerola

Fondazione Teresa Camplani –
Casa di Cura San Clemente
Il Direttore Generale
Dr. Alessandro Triboldi